Pubblicato il 05/11/2026

Firmato digitalmente

N. 06200 /2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 10590/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10590 del 2026, proposto da Francesca Ritucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giuseppe Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Lemmi e Leda Avanzi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

- del decreto direttoriale n. 2708 dell'8/09/2026 del Ministero della cultura, Dipartimento per l'Amministrazione generale, Direzione generale Risorse umane e organizzazione, recante approvazione delle graduatorie di merito (allegate al predetto decreto) dei vincitori della procedura per il passaggio di complessive n.

300 unità di personale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, a parziale rettifica e sostituzione delle precedenti graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 1836 del 02/07/2026 (doc. 1), nonché della circolare n. 189 dell'08/09/2026, con cui si procede alla pubblicazione del predetto decreto n. 2708 (doc. 2), e dei relativi allegati, in particolare, nella misura in cui non includono la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte;

- per quanto di ragione e interesse, del precedente decreto direttoriale n. 1836 del 2/07/2026 (doc. 3), della precedente circolare n. 126 del 02/07/2026 e dei relativi allegati; della comunicazione, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 21/08/2026 (doc. 4), e del verbale n. 20 del 19/08/2026, nella parte in cui non viene accolta l'istanza di ricalcolo del punteggio della ricorrente;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche istruttorio, richiamato nei predetti, allegato agli stessi e con il quale sono stati trasmessi, se e per quanto lesivi per la ricorrente con condanna dell'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione del punteggio della ricorrente e alla riformulazione della graduatoria con inserimento della ricorrente tra i vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO, peraltro coerentemente con la decisione cautelare assunta dalla Sezione in altro giudizio relativo alla medesima procedura (cfr. ordinanza n. 5348 del 29 settembre 2026), che il pregiudizio prospettato dalla ricorrente – secondo cui "*l'immediata efficacia della graduatoria impedisce* [alla medesima] *di essere inserita nell'Area dei Funzionari per la posizione legittimamente ambita di Funzionario Storico dell'Arte*", mentre "*l'Amministrazione procederebbe ad assegnare le posizioni di Funzionario ai candidati risultati vincitori, stipulando i relativi contratti di lavoro, per poi, una volta accolto il presente ricorso, doverli risolvere*" – non si presenti munito dei necessari requisiti di gravità e irreparabilità;

RITENUTO, inoltre, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare e salva ogni diversa valutazione nella sede di merito, che il gravame non risulti assistito da sufficienti profili di *fumus boni iuris*, considerato che, accedendo alla tesi attorea secondo cui il possesso della laurea è requisito sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura, si finirebbe per svuotare di significato la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del bando che richiede – in aggiunta alla laurea (triennale o magistrale) – "*qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre*";

RITENUTO, nondimeno, di dover disporre, già nella presente sede cautelare, per esigenze di celerità ed economia processuale, che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da individuare nei candidati che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcati dalla ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, ord. 14 settembre 2026, n. 3879), avente ad oggetto il ricalcolo del punteggio che ha conseguito da 54,115 a 81,115 (cfr. pag. 5 del ricorso), siano essi vincitori o idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477);

RAVVISATA l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" i vincitori e gli idonei di cui alla graduatoria gravata – nei termini innanzi chiariti – con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO di poter compensare le spese di fase nei confronti del resistente Ministero in ragione della novità e della particolarità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone con riguardo ai soggetti privati evocati in giudizio quali controinteressati, in quanto non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- respinge la domanda cautelare;

- dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti dei privati evocati in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO